Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 21 novembre alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Jai Kumar Atal, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di India.

(11315)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **841**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90, relativo al corso di laurea in lettere è modificato nel senso che è soppresso l'undicesimo comma, che reca la norma seguente: « Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono tenuti alternativamente e nel manifesto di studi è indicato ogni anno il corso che sarà impartito ».

Art. 93, relativo al corso di laurea in filosofia, è modificato nel senso che è soppresso il quarto comma, che reca la norma seguente: « Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono tenuti alternativamente e nel manifesto di studi è indicato ogni anno il corso che sarà impartito ».

Art. 98, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), è modificato nel senso che è soppresso il decimo comma, che

reca la norma seguente: « Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono tenuti alternativamente e nel manifesto di studi è indicato ogni anno il corso che sarà impartito ».

Art. 159. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di « Paleogeografia ».

Nello stesso elenco è soppresso l'insegnamento di « Paleografia ».

Art. 163. — All'elenco degli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti istituti:

Centro di studio di microscopia elettronica;
Centro di calcolo elettronico.

Art. 258, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento il diritto civile è modificato nel senso che a tale scuola oltre i laureati in giurisprudenza possono iscriversi anche i laureati in economia e commercio, in economia marittima e in scienze politiche.

Art. 264, relativo alla suddetta scuola di perfezionamento in diritto civile è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal consiglio della facoltà su proposta del direttore della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli ».

Gli articoli da 515 a 530, relativi alla scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche

Art. 515. — E' istituita, presso la facoltà di ingegneria, una scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche.

Detta scuola ha il fine di qualificare ulteriormente i laureati in ingegneria nella progettazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture aeronautiche nonchè di promuovere gli studi e le ricerche relative alle infrastrutture ed alle scienze tecniche ad esse connesse.

Art. 516. — La scuola è diretta ed amministrata da un consiglio nominato dal rettore su proposta della facoltà di ingegneria di concerto col Ministero della difesa - Ufficio del generale ispettore del genio aeronautico e costituito, di norma, dai direttori degli istituti di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, di costruzioni edili, di tecnica ed economia dei trasporti, di aerodinamica e da un ufficiale del genio aeronautico, ciascuno incaricato del coordinamento di uno dei gruppi di materie di cui al seguente articolo 518.

Art. 517. — Il consiglio direttivo, presieduto e rappresentato dal preside della facoltà di ingegneria, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del programma ed ogni qualvolta il suo presidente lo riterrà opportuno.

Il consiglio della scuola può deliberare di assegnare ad uno dei componenti le funzioni di segretario, comprendenti quelle responsabilità e quei compiti esecutivi od amministrativi che si riterrà opportuno delegare. Resterà comunque di competenza del consiglio direttivo l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relativa relazione.

Per quanto qui non preveduto si seguiranno le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti per l'amministrazione degli istituti universitari.

Art. 518. — La durata minima degli studi è di un anno accademico. Gli insegnamenti obbligatori sono coordinati in cinque gruppi di materie, afferenti ai seguenti argomenti:

1) Costruzione di piste aeroportuali, comprendente:
a) Terre e materiali di sovrastruttura;
b) Pavimentazioni aeroportuali;
c) Tecnica costruttiva delle piste.

2) Pianificazione delle infrastrutture e costruzioni edili per l'Aeronautica, comprendente:
a) Progettazione di insieme delle infrastrutture;
b) Complementi di costruzioni edili.

3) Impianti aeroportuali comprendente:
a) Impianti luminosi di aiuto alla navigazione aerea;
b) Impianti per carburanti.

4) Aerotecnica comprendente:
a) Principi di aerodinamica ed elementi costruttivi;
b) Principi di propulsione aerea.

5) Trasporti e traffico aereo comprendente:
a) Economia dei trasporti aerei;
b) Traffico e radionavigazione.

Art. 519. — Sono istituiti i seguenti corsi complementari per il perfezionamento in metodologia della progettazione:

a) Metodologia generale;
b) Ergonomia applicata;
c) Progettazione sistematica nell'edilizia e nelle infrastrutture aeronautiche.

Il direttore dell'istituto di costruzioni edili (con annesso centro studi per la metodologia della progettazione) è responsabile del coordinamento dei corsi per il perfezionamento in metodologia della progettazione.

Art. 520. — Il consiglio direttivo della scuola, può stabilire anno per anno, con suo manifesto, l'istituzione di corsi complementari ed un programma di conferenze, di tavole rotonde e di visite tecniche da coordinarsi negli insegnamenti di cui al precedente art. 518.

In relazione a particolari esigenze degli studi, il consiglio potrà stabilire, per allievi particolarmente dotati, speciali curricula: richiedendo, ove del caso, anche la frequenza di alcuni dei corsi ufficiali della facoltà.

Art. 521. — Gli incarichi per gli insegnamenti della scuola sono conferiti su proposta del consiglio direttivo della scuola sentito l'ufficio del generale ispettore del genio aeronautico, e per il resto, con la normale procedura prescritta per gli insegnamenti delle scuole di specializzazione.

Gli insegnanti saranno scelti fra professori di ruolo, professori incaricati, liberi docenti, ufficiali superiori e generali del genio aeronautico ruolo ingegneri, nonchè tra ufficiali dell'Aeronautica particolarmente competenti nei specifici settori di insegnamento e fra i cultori della materia.

Art. 522. — Alla scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria civile e, con deliberazione del consiglio direttivo, esaminati gli studi effettuati, i laureati nelle altre sezioni di ingegneria ed in architettura non-

chè gli ufficiali del genio aeronautico ruolo ingegneri, allievi dell'Accademia aeronautica per il conseguimento della promozione a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo stesso.

Varranno, in generale per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, le norme degli articoli 144 e 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Comunque il numero degli iscritti non può superare le 30 unità.

Art. 523. — Gli allievi della scuola che non abbiano ancora sostenuto i seguenti esami della facoltà di ingegneria:

Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
Costruzioni edili;
Tecnica delle costruzioni;
Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra (o tecnica fondazioni per edili)

dovranno frequentare i corsi relativi ed ottenere dai rispettivi professori ufficiali un certificato di frequenza e profitto prima di potere essere ammessi a sostenere gli esami della scuola.

Art. 524. — Ai singoli corsi possono essere iscritti, in base al disposto della legislazione vigente sugli uditori, anche gli studenti della facoltà di ingegneria che abbiano superato tutti gli esami prescritti per i primi quattro anni.

Art. 525. — Coloro che, trovandosi in una delle anzidette condizioni, intendano iscriversi alla scuola devono presentare domanda al rettore, su carta legale, corredata dal certificato di laurea, dal certificato degli esami speciali sostenuti e tutti gli altri titoli che riterranno opportuno.

In base a questi elementi ed al disposto del precedente art. 522 il consiglio direttivo della scuola deciderà sulle iscrizioni.

Art. 526. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di ingegneria, nonchè la tassa di diploma nella misura di lire 6000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Essi sono tenuti altresì a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo della scuola.

Art. 527. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni osservando l'orario che sarà stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 528. — Al termine dei corsi gli iscritti sosterranno gli esami orali e/o grafici prescritti dal consiglio direttivo per ciascuno dei gruppi di materie di cui all'art. 518.

Detti esami comprenderanno la discussione degli elaborati svolti durante l'anno.

Per ciascuno dei gruppi di materie la commissione è costituita da tutti gli insegnanti del gruppo.

Art. 529. — I laureati iscritti alla scuola, che abbiano superato tutti gli esami speciali, possono sostenere l'esame di diploma, comprendente la discussione di una tesi monografica o di un progetto. La commissione di diploma, nominata dal consiglio direttivo, è costituita da nove insegnanti della scuola, fra cui almeno tre professori di ruolo.

Essa è presieduta dal preside della facoltà di ingegneria.

Art. 530. — A coloro che hanno superato l'esame di cui all'art. 528 verrà conferito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeronautiche. In particolare sarà annotata nel diploma la dizione « indirizzo metodologia della progettazione » per coloro che avranno sostenuto i tre esami di cui all'art. 5 oltre gli esami obbligatori ed avranno redatto la tesi di diploma in metodologia della progettazione.

A coloro che avranno sostenuto gli esami dei tre corsi di cui all'art. 519 per il perfezionamento in metodologia della progettazione potrà essere rilasciato un attestato.

Possono essere rilasciati altresì certificati dei singoli esami sostenuti o per studi o per ricerche eseguiti nell'ambito della scuola.

Art. 531. — Il Ministero della difesa ed altri enti o privati possono porre a disposizione dell'Università di Napoli somme o fondi per le spese di insegnamento e di attrezzatura didattica o scientifica somme che saranno amministrate secondo le norme dell'art. 517. Ministero od enti potranno altresì porre a disposizione della scuola materiale didattico o scientifico, anche conservandone la proprietà. In tal caso saranno istituiti inventari speciali.

L'Università di Napoli fornirà i locali idonei e provvederà alla sistemazione e manutenzione del materiale stesso.

Art. 532. — Gli ufficiali laureati in ingegneria, comandati dal Ministero della difesa a seguire i corsi tenuti nella scuola sono esentati dal pagamento di tutte le tasse e contributi. Il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, potrà esentare da tali pagamenti, totalmente o parzialmente, anche gli altri iscritti particolarmente meritevoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **842**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92. — E' integrato nel senso che l'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende anche la laurea in astronomia.

Dopo l'art. 95 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in astronomia.

Laurea in astronomia

Art. 96. — La durata del corso degli studi per la laurea in astronomia è di quattro anni.

Art. 97. — Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici, industriali, nautici, agrari e per geometri.

Art. 98. — Sono insegnamenti fondamentali, obbligatori per il primo biennio:

1) Astronomia;
2) Fisica generale I;
3) Fisica generale II;
4) Analisi matematica I;
5) Analisi matematica II;
6) Geometria I;
7) Chimica;
8) Meccanica razionale;
9) Esercitazioni di fisica.

Alla fine del primo biennio è richiesta la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica.

Gli esami di fisica generale I, analisi matematica I, geometria, chimica, sono propedeutici a quelli di astronomia, fisica generale II, analisi matematica II, meccanica razionale.

I corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II, non devono essere considerati come corsi biennali: essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

I corsi numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sono accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante. Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Art. 99. — Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

1) Complementi di astronomia;
2) Astrofisica;
3) Struttura della materia;
4), 5) Esercitazioni di astronomia (biennale).

A giudizio della facoltà, le esercitazioni di astronomia potranno essere sostituite con il laboratorio di fisica biennale del corso della laurea in fisica.

Art. 100. — Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti di cui al precedente paragrafo, dovranno essere impartite altre quattro discipline, di cui una dovrà essere ad indirizzo fisico e una ad indirizzo matematico:

per l'indirizzo fisico: istituzioni di fisica teorica;
per l'indirizzo matematico: meccanica celeste.

I rimanenti due saranno insegnamenti complementari che lo studente potrà scegliere dall'elenco che segue nell'articolo successivo.

Art. 101. — Elenco a carattere orientativo di insegnamenti entro cui potranno essere scelti i quattro insegnamenti di cui all'articolo precedente:

Astrofisica teorica;
Astrometria;
Astronautica;
Calcolo delle probabilità;
Calcoli numerici e grafici;
Chimica fisica;
Chimica organica;
Conduzione elettrica nei gas;
Cosmologia;
Elettrodinamica;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Fisica del sistema solare;
Fisica del plasma;
Fisica solare;
Fisica dello spazio;
Fisica matematica;
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Geofisica;
Geodesia;
Istituzioni di analisi superiore;
Istituzioni di fisica teorica;
Istituzioni di fisica nucleare;
Istituzioni di fisica matematica;
Matematiche complementari;
Matematiche superiori;
Meccanica analitica;
Meccanica celeste;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Metodi matematici per la fisica;
Metodi matematici per l'astronomia;
Ottica;
Ottica elettronica;
Radioastronomia;
Relatività;
Spettroscopia;
Statistica stellare;

Storia dell'astronomia;
Storia delle matematiche;
Teoria delle funzioni;
Teoria delle orbite;
Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

Art. 102. — Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II, fisica I, meccanica razionale, astronomia generale, geometria I.

Art. 103. — L'esame di laurea dovrà comprendere un lavoro scritto e la discussione di tesine orali.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in astronomia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1969, n. 843.

Trasferimento del posto di professore universitario di ruolo, già assegnato alla facoltà di economia e commercio, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1966-67, centotrentadue posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le proposte formulate dalle facoltà di medicina e chirurgia e di economia e commercio dell'Università di Catania, rispettivamente, nella adunanza del 31 luglio 1969 e nelle adunanze del 13 e 18 ottobre 1969, perchè il posto già assegnato alla facoltà di economia e commercio con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, tuttora vacante, venga trasferito, temporaneamente, a quella di medicina e chirurgia;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta delle facoltà anzidette;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, viene trasferito alla facoltà di medicina e chirurgia della stessa università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **844**.

Donazione di un immobile a favore dello Stato disposta dall'istituto zootecnico e caseario per la Sardegna « Giuseppino Carta », con sede in Sassari.

N. 844. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dall'istituto zootecnico e caseario per la Sardegna « Giuseppino Carta » con sede in Sassari, con atto per notar Antonio Loi di Cagliari in data 21 luglio 1967, n. 54596 di repertorio, di un appezzamento di terreno di ettari 3, sito in Monastir, da adibire per la costruzione di un centro per la rieducazione dei minorenni a cura del Dicastero di grazia e giustizia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 66. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969.

Passaggio della gestione dell'acquedotto comunale di Saponara Villafranca all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 78 del 9 dicembre 1961, del consiglio comunale di Saponara Villafranca (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 22 detto, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione n. 1280 in data 3 febbraio 1962. del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, relativa all'assunzione da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 5 marzo 1962, n. 11 di rep., in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Saponara Villafranca passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Saponara Villafranca (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 5 marzo 1962, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1969
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 117

(11159)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Marlane - stabilimenti di Maratea e di Praia a Mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Marlane negli stabilimenti di Maratea (Potenza) e di Praia a Mare (Cosenza) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. Marlane del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale degli stabilimenti di Maratea (Potenza) e di Praia a Mare (Cosenza) della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 luglio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(11393)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Ottina - fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Ottina - fabbrica rasoi elettrici, di Stiava di Massarosa (Lucca), ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Ottina - fabbrica rasoi elettrici, di Stiava di Massarosa (Lucca), del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(11396)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

Autorizzazione alla « Società italiana revisione e controlli - SIREC S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Società italiana revisione e controlli - SIREC S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione allo esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La « Società italiana revisione e controlli - SIREC S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(11311)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Oidem di De Marco Athos », con sede in Civitanova del Sannio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;.

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687964 del 12 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi dell'art. 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Oidem di De Marco Athos », con sede in Civitanova del Sannio (Campobasso);

Vista la lettera in data 20 settembre 1969, con la quale, l'impresa « Oidem di De Marco Athos » ha comunicato che gli acquisti di energia elettrica dalla rete dell'ENEL hanno assunto dai primi mesi del 1968 un carattere di vera e propria integrazione, mentre dal 15 luglio 1969 detti acquisti — a seguito della cessazione di attività della propria centrale idroelettrica per mancanza di acqua — costituiscono l'unica fonte di approvvigionamento per sopperire alle necessità della utenza servita;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che dal 1968 l'impresa suddetta distribuisce energia elettrica acquistata da terzi per motivi non occasionali e ricorrenti e che dal 15 luglio 1969 ha cessato definitivamente di produrre energia elettrica;

Considerato, pertanto, che si sono verificate, nei confronti dell'impresa, le condizioni per l'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Oidem di De Marco Athos », con sede in Civitanova del Sannio (Campobasso), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Oidem di De Marco Athos », con sede in Civitanova del Sannio (Campobasso), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Oidem di De Marco Athos » dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(11061)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

Autorizzazione alla società « Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a. », con sede in Torino ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La Società « Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata allo esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(11312)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, istitutiva del parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1968, con cui ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 503 è stato costituito il comitato per la tutela del detto parco;

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1969, con cui l'avv. Michele Cozza è stato nominato componente del menzionato comitato in rappresentanza del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la lettera n. 1114 del 4 novembre 1969, con cui il comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ha designato l'avv. Francesco Pucci quale suo rappresentante da chiamare a far parte del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria in sostituzione dell'avv. Michele Cozza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9, n. 5 della legge 2 aprile 1968, numero 503, l'avv. Francesco Pucci è nominato componente del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria, in rappresentanza del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria e in sostituzione dell'avv. Michele Cozza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(11308)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11153)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

Ricostituzione del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533, ed in particolare gli articoli 9 e 12 dello statuto concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci della cassa medesima;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1966, concernente la nomina degli anzidetti organi della cassa;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti nel consiglio direttivo e nel collegio dei sindaci, da parte dell'assemblea degli iscritti alla cassa nella riunione del 30 aprile 1969, quale risulta dal verbale relativo alla riunione medesima rimesso dalla cassa con nota del 28 maggio 1969;

Viste le designazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1142/V.6 del 4 luglio 1969, e la designazione comunicata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con la nota numero 2911 del 17 giugno 1969;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, è composto dai seguenti membri:

Allegra maestro Salvatore, Ghislanzoni maestro Alberto, Mannino maestro Franco, De Ninno maestro Alfredo, Quaranta maestro Felice e Mannino maestro Vincenzo, eletti dall'assemblea degli iscritti;

Barone dott.ssa Anna, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Nicoletti Ballati ing. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pecori dott. Mario, in rappresentanza della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Art. 2.

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, è costituito dai seguenti membri:

Calbi maestro Otello, membro effettivo e Cremesini maestro Marino, membro supplente, eletti dall'assemblea degli iscritti;

Amoia dott. Francesco, membro effettivo e Longo dott. Enrico, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ruggiero Carlucci dott.ssa Carmela, membro effettivo con funzioni di presidente e Sangiorgio Arena dottoressa Eleonora, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11160)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1969.

Integrazione del consiglio generale dell'ente autonomo «Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo «Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo» e ne è stato approvato lo statuto, e 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615 e 12 febbraio 1962, n. 123, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, n. 690, che modifica l'art. 7 del predetto statuto, circa la composizione del consiglio generale dell'ente;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1969, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dello ente;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione dello stesso consiglio generale con la nomina del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, prevista dal suindicato decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, n. 690;

Vista la lettera n. 01342, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato il dott. Giuseppe Cavalcanti, quale proprio rappresentante in seno al consiglio predetto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cavalcanti è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo », in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Tale nomina decorre dalla data del presente decreto, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(11310)

DECRETO PREFETTIZIO 17 novembre 1969.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Ravvisata la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio novembre 1969-novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, recante la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'ufficio medico legale;

Sentito il medico provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Bari per il triennio novembre 1969-novembre 1972, è così composto:

Presidente:

il prefetto;

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale civile e penale di Bari;

l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

Tommasi magg. gen. Raffaele, ufficiale medico militare designato dal comando presidio militare di Bari con nota n. 34/5723/2-1 del 20 ottobre 1969;

l'ufficiale sanitario del comune di Bari;

Caforio dott. Luigi, medico condotto designato dalla Associazione nazionale medici condotti con nota del 29 ottobre 1969;

Lauro dott. Luigi, direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi giusta telegramma del 12 novembre 1969 del presidente amministrazione provinciale di Bari;

Gasparro dott. Giuseppe, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi giusta telegramma del 12 novembre 1969 del presidente dell'amministrazione provinciale;

Pastore avv. Angelo, presidente dell'ospedale di Trani;

Losito dott. Luigi Sabino, direttore sanitario dello ospedale consorziale di Bari;

D'Agostino prof. Lorenzo, primario medico dello ospedale consorziale di Bari;

Lattanzio prof. dott. Ruggero, primario chirurgo dell'ospedale civile di Barletta;

Damiani prof. dott. Nicola, medico-chirurgo;

Chini prof. Virgilio, medico-chirurgo;

Vecchio prof. dott. Federico, medico-chirurgo-pediatra;

Del Prete prof. Pasquale, esperto nelle materie amministrative;

Baldassarre ing. dott. Angelo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Ruggiero ing. dott. Umberto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Girone prof. dott. Enrico, in rappresentanza dello ordine dei medici della provincia di Bari, designato con nota n. 2240 del 16 ottobre 1969;

Gigante dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'ordine dei veterinari della provincia di Bari, designato con nota n. 293 del 20 ottobre 1969;

Castellaneta dott. Giovanni, in rappresentanza dello ordine dei farmacisti della provincia di Bari, designato con nota n. 873 del 16 ottobre 1969;

Losito Paola, in rappresentanza del collegio delle ostetriche della provincia di Bari, designata con nota n. 755 del 16 ottobre 1969;

Morelli Rosalia in Manganelli, in rappresentanza del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici della provincia di Bari, designata con nota n. 154 del 27 ottobre 1969;

Maccarone Francesco, in rappresentanza del collegio tecnici italiani di radiologia medica della provincia di Bari, giusta comunicazione di cui alla nota 27 marzo 1969, n. 183/69, confermata in data 17 novembre 1969;

Sepe dott. Elio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato con nota del 15 novembre 1969;

Paradisi dott. Felice, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, designato con telegramma del 15 novembre 1969;

Picca dott. Mauro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, designato con nota n. 12026 del 20 ottobre 1969.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Emilio Zecchino, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale di Bari con nota n. 19909 del 27 ottobre 1969.

Bari, addì 17 novembre 1969

Il prefetto: PIGNATARO

(11314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Porqueddu Antonio, esercente in Sassari, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 20 gennaio 1970.

(11385)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, numero 22018/4639, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ascanio Camillo, nato a Lettomanoppello il 10 settembre 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 2575, riportate in catasto alle particelle numeri 76 parte e 67-*a t* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 91-*bis* e 92-*bis*.

(11114)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 20377/4382, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Ascenzo Argentino, nato a S. Valentino il 22 maggio 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in S. Valentino, estese mq. 2210, riportate in catasto alle particelle numeri 2-*a u* e 2-*a v* del foglio di mappa n. 12 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 50 e 51.

(11106)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « La Fiducia », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1969, la società cooperativa edilizia « La Fiducia », con sede in Savona, costituita per rogito Marchese in data 10 agosto 1953, rep. 2145/186, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Traversa.

(11072)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa « Latteria sociale fra allevatori di bestiame vaccino », con sede in Santulussurgiu.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1969, la società cooperativa « Latteria sociale fra allevatori di bestiame vaccino », con sede in Santulussurgiu (Cagliari), costituita per rogito Carippa in data 10 febbraio 1923, rep. 1255, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Varrucciu Amedeo.

(11075)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa ed. « La Perla », con sede in Galzignano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1969, la società cooperativa ed. « La Perla » con sede in Galzignano (Padova), costituita per rogito De Julio in data 20 maggio 1966, rep. 117384, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Palmieri.

(11076)

Scioglimento di tre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1969, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Edile Monte Rua », con sede in Galzignano (Padova), costituita per rogito De Julio in data 20 maggio 1966, rep. 117385;

2) agricola « Unione agricoltori », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 19 novembre 1946, rep. 15378;

3) Unione napoletana autonoma esercenti macellai - C.U. N.A.E.M., con sede in Napoli, costituita per rogito Casale in data 26 settembre 1955, rep. 14588.

(11208)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco di comuni i cui piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1969, n. 2107, è stato disposto che, per i seguenti comuni, i piani particolareggiati di esecuzione vengano approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Como; Portofino; Terni; Frascati; Catanzaro.

(11319)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1969, registro n. 4 Turismo e spettacolo, foglio n. 317, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Luigi Fantini in data 29 novembre 1967 per l'annullamento del provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo del 2 agosto 1967, con il quale è stata respinta la istanza del Fantini stesso, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione di un cinema estivo di posti 792, per spettacoli cinematografici e misti (cinema-varietà), in Cesenatico alla via Vespucci, angolo via Toscanelli.

(11323)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1969, è stato respinto un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal signor Panza Michele, ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento del 2 luglio 1966, con cui veniva rigettato un ricorso gerarchico contro il diniego del conferimento delle funzioni di capoturno di ambulante.

(11100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 2 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,53	626,80	627,05	626,84	626,80	626,53	626,85	626,84	626,53	626,85
$ Can.	583,25	583,40	583,50	583,70	583,10	583,25	583,70	583,70	583,25	583,25
Fr. Sv.	145,08	145,40	145,36	145,4050	145,35	145,08	145,42	145,4050	145,08	145,40
Kr. D.	83,61	83,62	83,70	83,6550	83,60	83,61	83,66	83,6550	83,61	83,65
Kr. N.	87,65	87,66	87,75	87,6950	87,60	87,65	87,70	87,6950	87,67	87,80
Kr. Sv.	121,28	121,30	121,40	121,38	121,30	121,28	121,37	121,38	121,28	121,28
Fol.	173,67	173,73	173,85	173,78	173,70	173,67	173,78	173,78	173,67	173,70
Fr. B.	12,61	12,615	12,6150	12,6190	12,60	12,61	12,6180	12,6190	12,61	12,615
Franco francese	112,47	112,50	112,52	112,5050	112,40	112,48	112,50	112,5050	112,47	112,47
Lst.	1501,80	1501,75	1501,60	1501,95	1501 —	1501,80	1501,75	1501,95	1501,80	1501,50
Dm. occ.	169,79	169,87	169,90	169,88	169,85	169,78	169,87	169,88	169,79	169,85
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,23	24,2330	24,15	24,21	24,2250	24,2330	24,21	24,22
Escudo Port.	22,02	22 —	22,04	22,05	21,95	22,02	22,02	22,05	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,94	8,9470	8,90	8,94	8,9450	8,9470	8,94	8,95

Media dei titoli del 2 dicembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,825
» 5 % (Ricostruzione)	90,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,65
» 5 % (Città di Trieste)	90,70
» 5 % (Beni Esteri)	88,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,80
» 5,50 % » » 1968-83	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,845
1 Dollaro canadese	583,70
1 Franco svizzero	145,412
1 Corona danese	83,657
1 Corona norvegese	87,697
1 Corona svedese	121,375
1 Fiorino olandese	173,68
1 Franco belga	12,618
1 Franco francese	112,502
1 Lira sterlina	1501,85
1 Marco germanico	169,875
1 Scellino austriaco	24,229
1 Escudo Port.	22,035
1 Peseta Sp.	8,946

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'Istituto bancario piemontese, società per azioni con sede in Torino, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 8 gennaio 1965 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito all'Istituto bancario piemontese, società per azioni con sede in Torino, e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore dell'Istituto bancario piemontese e dal suo coadiutore di concerto con il comitato di sorveglianza, in data 11 settembre 1969, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;

Vista la deliberazione in data 17 settembre 1969 del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, con la quale la Cassa ha consentito a rendersi cessionaria delle attività e passività della predetta azienda;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione dell'Istituto bancario piemontese, e nell'interesse dei creditori di autorizzare lo stesso a cedere le proprie attività e passività alla suddetta cassa di risparmio;

Dispone:

L'Istituto bancario piemontese, società per azioni con sede in Torino, in liquidazione coatta, è autorizzato a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 20 ottobre 1969 a rogito avv. Remo Morone notaio in Torino, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, registrata a Torino il 30 ottobre 1969 al n. 33694.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1969

Il Governatore: CARLI

(11169)

Autorizzazione all'incorporazione del Banco Rossi & C., società in accomandita per azioni con sede in Genova, da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario del Banco Rossi & C. in Genova.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, in data 23 giugno 1969 e dell'assemblea dei soci del Banco Rossi & C., società in accomandita per azioni con sede in Genova, in data 10 luglio 1969, concernenti l'incorporazione di detto Banco Rossi & C. nella suindicata Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

Considerato che la citata delibera assembleare risulta perfezionata ai sensi di legge;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione del Banco Rossi & C., società in accomandita per azioni con sede in Genova, nella Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede pure in Genova, alle condizioni e modalità indicate nell'atto di fusione all'uopo stipulato fra le ripetute aziende in Genova, in data 7 novembre 1969 ed ivi registrato in data 8 novembre 1969, al n. 14.900.

2. La Cassa di risparmio di Genova e Imperia è autorizzata a sostituirsi, con una propria dipendenza, all'anzidetto Banco nell'esercizio dello sportello bancario di quest'ultimo in Genova.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1969

Il Governatore: CARLI

(11171)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di 2ª categoria, con sede in Montelepre, in liquidazione coatta.

Nella riunione dell'8 novembre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di 2ª categoria, con sede in Montelepre (Palermo), in liquidazione coatta, l'avv. Andrea Ajello è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11079)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescopagano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 novembre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescopagano (Potenza), in amministrazione straordinaria, l'avv. Guido Pepe è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11170)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Rettifica di cognome

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la nota del comune di Marebbe n. 814 del 2 maggio 1969, con la quale si chiede la rettifica del precedente decreto vicecommissariale n. 1399/Gab. del 20 aprile 1949;

Considerato che in tale provvedimento di revoca del decreto del prefetto di Bolzano n. 984/R/Gab. del 28 maggio 1935, con cui al sig. Complojer Alessio, nato a Marebbe il 17 luglio 1874 veniva accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi, si è incorsi in errore materiale di scritturazione nel riportare il citato cognome nella forma tedesca con la lettera « i » anzichè con la lettera « j » e che il provvedimento stesso ha avuto effetti anche nei confronti della moglie Seyr Elisabetta e dei figli Pietro, Maria, Giorgio, Alessio e Giuseppe, ai quali tutti, pertanto, veniva attribuito erroneamente il cognome di Comploier anzichè Complojer.

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

A parziale rettifica del provvedimento n. 1399/Gab. del 20 aprile 1949 il cognome riportato come Comploier deve essere corretto in Complojer, conseguendo tale rettifica effetti nei confronti di tutte le persone indicate in premessa.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati, a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 novembre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(11381)

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 28 maggio 1935, n. 1330/R/Gab., con cui al sig. Vieider Goffredo, nato a Fiè il 1° aprile 1892, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vietti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 aprile 1969 dalla signora Vietti Marianna in Tava, nata a Fiè il 16 aprile 1935, figlia del predetto, in atto residente a Prato Isarco, via Nazionale, 12;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 28 maggio 1935, n. 1330/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Vietti Marianna in Tava, nata a Fiè il 16 aprile 1935 e residente a Prato Isarco, via Nazionale, 12, viene ripristinato nella forma tedesca di Vieider.

Il sindaco del comune di Fiè provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 30 ottobre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(11382)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 298, con il quale veniva bandito un concorso per esame a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame a quattordici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Rossi dott. Mario, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Membri:

Baldinelli dott. Rifredo, direttore di divisione - Ragioneria centrale, nel Ministero della pubblica istruzione;

Piccione dott. Paolo, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Pizzaroni prof. Pietro, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico « L. da Vinci » di Roma;

Nuzzo prof. Manlio, docente di diritto nell'istituto tecnico « Gioberti » di Roma.

Il dott. Sante Serangeli, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969. Spesa presumibile lire 50.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1969
Registro n. 82, Pubblica istruzione, foglio n. 279

(11221)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 65 del 13 gennaio 1969 e n. 180 del 24 gennaio 1969, con i quali è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1968;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Riconosciuta la legittimità delle operazioni medesime;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1968:

1. Rabitti Gianpiero	punti 67,023	su 120
2. Martani Bruno	» 64,110	»
3. Ferrari Mario	» 61,892	»
4. Orlandi Ruggero	» 54,047	»
5. Gori Alessandro	» 53,060	»
6. Ghiggini Mario	» 52,328	»
7. Miniati Gabriele	» 50,551	»
8. Vassura Giovanni	» 45 —	»
9. Gagliano Pasquale	» 44,590	»
10. Bonetti Gianfranco	» 44,410	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 10 novembre 1969

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2536 in data 10 novembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi, espresse nelle domande da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Rabitti Gianpiero: 6ª condotta di Mantova;
2) Martani Bruno: condotta unica di Magnacavallo;
3) Ferrari Mario: condotta unica di Pieve di Coriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 10 novembre 1969

Il medico provinciale: FACCHINI

(11179)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5015/G.II.2 del 4 luglio 1968, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza;

Visto il decreto n. 5837/G.II.3 del 1° settembre 1969 con cui sono stati ammessi al concorso tutti i concorrenti, in quanto le relative istanze risultavano regolarmente corredate e inoltrate;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso, come risulta dai verbali della commissione giudicatrice, nonchè la regolarità della graduatoria degli idonei formulata dalla commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa citato:

1. Ronco Aldo	punti	73,198
2. Ruperti Giovanni	»	70,782
3. Costa Alcide	»	68,535
4. Colpi Francesco	»	67,513
5. Mignoli Renato	»	65,805
6. Beer Eugenio	»	63,112
7. Zaccaria Tarcisio	»	62,782
8. Oselladore Giorgio	»	60,088
9. Cavaliere Giorgio	»	59,514
10. Rossi Francesco	»	58,792
11. Bolzon Bortolo	»	58,671
12. Tinelli Luigi	»	57,291
13. Forlani Deolmino	»	57,073
14. Giovanardi Giuseppe	»	54,814
15. Dinarello Oddone	»	54,396
16. Volpe Giuseppe	»	54,127
17. Capra Eugenio	»	53,040
18. Biscotti Tommaso	»	52,986
19. Boccini Bernardino	»	52,911
20. Gallo Pier Luigi	»	52,886
21. Cotrozzi Ezio	»	52,782
22. Riva Pier Felice	»	52,760
23. Volpato Luigi	»	52,458
24. Barbaro Domenico	»	50,829
25. Corato Pietro	»	50,745
26. Aglietti Leone	»	50,646
27. Mignola Agnello	»	47,657
28. Bordignon Ezio	»	47,593
29. Micheletti Agostino	»	47,380
30 Ceraolo Antonino	»	46,133

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 18 novembre 1969

Il medico provinciale: CAROLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7710/G.II del 18 novembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza, bandito con decreto n. 5015/G.II.2 in data 4 luglio 1968;

Tenuto conto dell'elenco delle sedi di condotta espresso in ordine preferenziale da ciascun candidato nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e per le sedi di condotta a fianco di ognuno indicate, i seguenti candidati:

1) Ronco Aldo: condotta medica di Bolzano Vicentino;
2) Ruperti Giovanni: 2ª condotta medica di Bassano del Grappa;
3) Costa Alcide: condotta consorziata Montebello Vicentino-Zermeghedo;
4) Colpi Francesco: condotta medica di Albettone;
5) Beer Eugenio: 3° reparto - Crosara di Marostica;
6) Zaccaria Tarcisio: condotta medica di Velo d'Astico;
7) Oselladore Giorgio: condotta medica di Enego;
8) Cavaliere Giorgio: condotta medica di Calvene;
9) Rossi Francesco: condotta medica di Campiglia dei Berici;
10) Bolzon Bortolo Cesare: 2ª condotta medica di Roana;
11) Tinelli Luigi: condotta consorziata Arsiero-Laghi;
12) Volpe Giuseppe: condotta medica di Tonezza del Cimone;
13) Capra Eugenio: condotta medica di Asigliano Veneto;
14) Biscotti Tommaso: condotta medica di Foza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 18 novembre 1969

Il medico provinciale: CAROLA

(11178)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9965-Gen. in data 15 settembre 1969 con cui si è provveduto alla nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cosenza alla data del 29 febbraio 1968;

Considerato che il dott. Piro Marcello, nominato vincitore della condotta veterinaria di Longobucco non ha accettato la sede assegnatagli;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue nella graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse sulle domande di ammissione al concorso e delle rinunce espresse;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Atsorino Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Longobucco, in sostituzione del dott. Piro Marcello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio del veterinario provinciale di Cosenza e del comune di Longobucco.

Cosenza, addì 13 novembre 1969

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(11181)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.